

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2026, n. 9-3179

Legge regionale n. 1/2018. Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui ai decreti legislativi n. 152/2006 e n. 36/2003. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 20-192 del 12 giugno 2000, n. 24-611 del 31 luglio 2000 e n. 44-2493 del 19 marzo 2001 e revoca parz..



Seduta N° 195

Adunanza 19 OTTOBRE 2026

Il giorno 19 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 11:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 9-3179/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2018. Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui ai decreti legislativi n. 152/2006 e n. 36/2003. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 20-192 del 12 giugno 2000, n. 24-611 del 31 luglio 2000 e n. 44-2493 del 19 marzo 2001 e revoca parziale della D.G.R. n. 18-6175 del 7 dicembre 2022.

A relazione di: Marnati

Premesso che con riferimento alla garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'allora articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997, ora abrogato dal decreto legislativo n. 152/2006:

con le deliberazioni n. 20-192 del 12 giugno 2000, n. 24-611 del 31 luglio 2000 e n. 44-2493 del 19 marzo 2001, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con la D.G.R. n. 18-6175 del 7 dicembre 2022, di integrazione della D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, sono state dettate indicazioni specifiche sulle garanzie finanziarie relative alle campagne di attività degli impianti mobili.

Premesso, inoltre, che:

il decreto legislativo n. 36/2003 ha stabilito requisiti operativi e tecnici per la gestione delle discariche, fornendo indicazioni in merito alla modalità di prestazione delle garanzie finanziarie delle stesse ed, in particolare, all'articolo 14, specificando che la garanzia finanziaria:

- per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, deve assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per

una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ed, in caso di autorizzazione per lotti della discarica, può essere prestata per lotti.

- per la gestione successiva alla chiusura della discarica, deve assicurare che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite, è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa ed in caso di autorizzazione della discarica per lotti, può essere prestata per lotti;

con la D.G.R. n. 86-10252 del 1° agosto 2003, sono stati forniti i primi indirizzi regionali per l'applicazione del suddetto decreto legislativo n. 36/2003, con riferimento anche agli aspetti in materia di garanzie finanziarie;

il decreto legislativo n. 152/2006, all'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", comma 11, lettera g), sancisce che l'autorizzazione deve contenere, tra gli altri elementi essenziali, le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, specificando che le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dal sopra citato articolo 14;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 36/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 121/2020, in particolare, al comma 1, la lettera m), sancisce che il piano economico-finanziario, deve prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui al richiamato articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009;

il medesimo decreto legislativo n. 121/2020 ha introdotto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 36/2003 il comma 6 bis inerente alla fine del periodo di gestione post-operativa, che deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas);

il decreto legislativo n. 116/2020, ha introdotto il comma 5 bis all'articolo 195 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale, nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), del medesimo articolo 195, le Regioni possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.

Richiamato che il suddetto articolo 195 include tra le competenze dello Stato:

- alla lettera a), l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione;

- alla lettera g), la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenuto conto che non sono state ancora emanate le disposizioni statali di cui alle sopra richiamate lettere a) e g), ha ravvisato la necessità di procedere, nelle more di tale emanazione, ad un riordino e ad un aggiornamento della disciplina regionale sulle garanzie finanziarie e di adeguare alle disposizioni vigenti i criteri.

Dato atto, inoltre, che la medesima Direzione regionale, ha condotto, a tal fine, un'analisi tecnica nel corso della quale ha esaminato i temi di seguito in sintesi riportati:

il decreto legge n. 196/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 1/2011, all'articolo 3, comma 2-bis, prevede che è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006;

la legge regionale n. 9/2025 introduce all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2018, il comma 5 ter, ai sensi del quale la Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti svolte anche con procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

la legge n. 348/1982 dispone sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici;

in merito alle suddette disposizioni i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, hanno rappresentato le rilevanti difficoltà o l'impossibilità di prestare le garanzie finanziarie aventi durata pari a quella delle autorizzazioni, così come previsto dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 348/1982 e per la durata di 30 anni;

in particolare, è stata segnalata l'impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale, in quanto il mercato bancario e assicurativo non risultava ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi a tale durata e con gli ingenti importi previsti;

anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risultava a giudizio di tali aziende estremamente gravosa dal punto di vista della sostenibilità economica, e quindi si configurava come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;

dalla difficoltà oggettiva di applicazione di tali disposizioni di legge deriva il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti;

tali difficoltà sono state più volte evidenziate al Governo, nell'ambito del Tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell'ambito della prevista revisione del decreto legislativo n. 36/2003, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/1982, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero "mediante idonea garanzia equivalente";

la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, contenute nella relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, nella relazione finale approvata nella seduta del 14 gennaio 2021, in particolare:

- ha evidenziato, quali criticità, la sovrapposizione temporale delle due tipologie di contratti, la difficoltà di reperimento nel mercato di società disposte a concedere garanzie di durata pluriennale e l'onerosità dei contratti;

- in riscontro a tali criticità ha individuato diversi possibili interventi, condizionati nella loro efficacia ad un effettivo coordinamento tra il piano regolativo e quello informativo, ritenendo comunque necessario un adeguamento delle norme statali che tenga conto della riconosciuta competenza in materia a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, della necessità di coerenza con le norme sovranazionali sulle discariche e il loro recepimento e del riconoscimento di una ineffettività dell'istituto così come attualmente disciplinato;

- ha, pertanto, proposto, come possibili soluzioni, la modifica del citato articolo 14, in modo da consentire il ricorso anche a strumenti di natura diversa dalle garanzie finanziarie, purché dotati di efficacia equivalente, e, in sostituzione della garanzia fidejussoria, la previsione di un percorso di accantonamento;

nella relazione finale sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 settembre 2022, è emerso, in particolare, che:

- tutti gli operatori interessati hanno convenuto sulla critica all'eccessiva ampiezza del periodo

temporale che le polizze assicurative devono coprire, sia con riferimento alla gestione operativa che a quella post mortem, segnalando come tale situazione impatti negativamente sull'economicità della gestione degli impianti;

- è stata ribadita la necessità di rivisitazione del quadro legislativo di riferimento, proponendo, in particolare, di modificare la durata della polizza fideiussoria, di definire schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie per superare l'attuale disomogeneità, di introdurre meccanismi di accantonamento e di istituire un fondo nazionale di garanzia, eventualmente alimentato anche dalle sanzioni per danni ambientali;

- le evidenze emerse dall'analisi dei dati confermano l'opportunità di un intervento normativo che permetta maggiore flessibilità nella scelta e nella modalità di gestione delle garanzie finanziarie e che tenga conto delle conclusioni già approvate nel 14 gennaio 2021.

Dato atto, pertanto, che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, in esito all'analisi condotta come sopra rappresentato, ha provveduto ad elaborare i documenti tecnici finalizzati al riordino ed all'aggiornamento della disciplina regionale sulle garanzie finanziarie, disciplinando anche il periodo transitorio e tenendo conto in particolare, di quanto di seguito riportato:

- occorre prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni di accettare garanzie finanziarie, per la fase di gestione successiva alla chiusura di discariche, anche attraverso piani quinquennali/decennali;

- occorre stabilire che tali garanzie finanziarie devono essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

- sono stati definiti i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

- sono stati predisposti gli schemi di riferimento delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria a carico dei soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Dato atto, infine, che la medesima Direzione regionale, come da documentazione agli atti, ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi i contenuti sopra citati nel corso di incontri svolti in data 9 febbraio 2026, 9 aprile 2026 e 29 giugno 2026.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regionale per l'Ambiente, di cui al D.P.G.R. n. 50 del 22 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2012, espresso nella seduta del 31 luglio 2026, come da relativo verbale agli atti.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Vista la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, ai sensi della legge regionale n. 1/2018:

di approvare, come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

- i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti del decreto legislativo n. 152/2006 (Allegato A);

- i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie (Allegato B);

- le indicazioni tecnico-amministrative per le modalità di applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura delle discariche (Allegato C);

- gli schemi-tipo di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (Allegato D);

di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 20-192 del 12 giugno 2000, n. 24-611 del 31 luglio 2000 e n. 44-2493 del 19 marzo 2001;

di revocare parzialmente la D.G.R. n. 18-6175 del 7 dicembre 2022 relativamente ai riferimenti alle garanzie finanziarie ivi presenti ed al suo allegato C;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la predisposizione di un foglio di calcolo da mettere a disposizione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, al fine della determinazione delle garanzie finanziarie e per un'applicazione uniforme sul territorio.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

di disporre, ai sensi della legge regionale n. 1/2018, di approvare, come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

- i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti del decreto legislativo n. 152/2006 (Allegato A);

- i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie (Allegato B);

- le indicazioni tecnico-amministrative per le modalità di applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura delle discariche (Allegato C);

- gli schemi-tipo di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (Allegato D);

di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 20-192 del 12 giugno 2000, n. 24-611 del 31 luglio 2000 e n. 44-2493 del 19 marzo 2001;

di revocare parzialmente la D.G.R. n. 18-6175 del 7 dicembre 2022 relativamente ai riferimenti alle garanzie finanziarie ivi presenti ed al suo allegato C;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la predisposizione di un foglio di calcolo da mettere a disposizione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, che può essere utilizzato da parte delle autorità competenti, al fine del calcolo delle garanzie finanziarie e per un'applicazione uniforme sul territorio;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3179-2026-All_1-AllegA_GaranzieRifiuti.pdf
2. DGR-3179-2026-All_2-Alleg_B_GaranzieRifiuti.pdf
3. DGR-3179-2026-All_3-AllegC_GaranzieRifiuti.pdf
DGR-3179-2026-All_4-AllegD_GaranzieRifiuti.pdf
- 4.



Allegato

Allegato A

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

Indice

1. Disposizioni generali
2. Attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (escluse le discariche e gli impianti mobili)
3. Procedure Semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
4. Discariche/Deposito Sotterraneo
5. Impianti Mobili

1 Disposizioni Generali

- 1.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di smaltimento e di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/2006 altresì ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in AIA.
- 1.2 Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare:
 - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 - b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia, di cui al decreto legislativo 1^a settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- 1.3 Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale ed alla eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso.
- 1.4 Nuove autorizzazioni o iscrizioni in procedura semplificata o rinnovi e modifiche, inerenti l'attività di recupero/smaltimento rifiuti coperta dalle garanzie finanziarie, non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie o appendici integrative; nel caso di modifiche l'attività continuerà ad essere svolta secondo le indicazioni di cui al precedente provvedimento.
- 1.5 Nel caso di rinnovo/riesame dell'autorizzazione o iscrizione in procedura semplificata dovrà essere presentata una nuova garanzia riferita al rinnovo medesimo od un adeguamento tramite appendice della garanzia vigente.
- 1.6 Con determinazione dirigenziale del Settore regionale competente si provvede alla rivalutazione monetaria degli importi definiti nell'Allegato B, sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita, dei coefficienti e parametri di calcolo delle garanzie finanziarie, con cadenza biennale. La

rivalutazione si applica al momento dell'eventuale adeguamento come definito nei paragrafi seguenti.

- 1.7 La Provincia/Città Metropolitana di Torino, quale ente beneficiario, può escutere l'importo delle garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative od iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere alle operazioni di cui al precedente punto 1.3.

Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.

- 1.8 Gli importi delle garanzie finanziarie, calcolate come previsto nell'Allegato B, sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione delle stesse dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 50% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. (CE) n. 761/2001 e s.m.i.

Nel caso di presentazione delle garanzie finanziarie in misura ridotta, per la presenza di certificazioni ambientali, le stesse devono essere mantenute per tutta la durata dell'autorizzazione, e nel caso delle discariche anche per tutta la fase della post chiusura, dandone comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana di Torino.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione che attesta il mantenimento della certificazione ambientale, la Provincia/Città Metropolitana di Torino deve richiedere l'integrazione delle garanzie finanziarie al valore normale, senza l'applicazione dello sconto.

- 1.9 In caso di impianti, comprese le discariche, che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alla due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente identificati nel provvedimento, per il calcolo della garanzia finanziaria si deve utilizzare il coefficiente unitario relativo ai rifiuti pericolosi da applicare al quantitativo totale autorizzato.
- 1.10 Al fine del calcolo delle garanzie finanziarie e per un'applicazione uniforme sul territorio sarà predisposto un foglio di calcolo da utilizzarsi da parte di tutte le autorità competenti.

2 Attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (escluse le discariche e gli impianti mobili)

- 2.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di smaltimento e di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006.

- 2.2 L'autorizzazione non è efficace in mancanza delle previste garanzie finanziarie. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine riportato al successivo paragrafo 2.4. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino/Provincia territorialmente competente delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

- 2.3 Disposizioni transitorie: le disposizioni riportate nel presente documento si applicano secondo le seguenti modalità:

- procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso: a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della deliberazione di approvazione del presente documento;
- impianti esistenti: al momento di emanazione del provvedimento di rinnovo, e/o di modifica di qualsiasi genere e comunque non oltre i cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della deliberazione di approvazione del presente documento.

- 2.4 Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro i termini di seguito riportati:

- nuove autorizzazioni:
 - entro il termine di 120 g dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo nel caso sia prevista la realizzazione di nuove opere;

- entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec, nel caso in cui non sia prevista la realizzazione di nuove opere;
- impianti esistenti entro il termine massimo di 60 giorni, nel caso di:
 - rinnovi, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec;
 - rinnovi con modifica, qualora sia prevista la realizzazione di nuove opere, dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;
 - rinnovi con modifica che comporta un incremento della capacità massima di stoccaggio, senza la realizzazione di nuove opere, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec;
 - modifiche sia sostanziali che non sostanziali, comportanti l'incremento della capacità massima di deposito già autorizzata, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec.

2.5 Nel caso in cui le garanzie finanziarie non vengano presentate entro i suddetti termini è facoltà delle Città Metropolitana di Torino/Province prevedere la diffida, e successivamente la revoca dell'autorizzazione/iscrizione.

2.6 In riferimento agli importi richiesti per gli impianti di recupero dei rifiuti sono previste delle riduzioni come esplicitato nel successivo allegato B.

2.7 Al fine di minimizzare gli eventuali effetti dannosi creati all'ambiente dall'attività autorizzata oltre la data di scadenza dell'autorizzazione la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

3 Procedure Semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

3.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di recupero in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/2006 ricomprese anche in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o nel Titolo III-bis (AIA).

3.2 Disposizioni transitorie: le disposizioni riportate nel presente documento si applicano secondo le seguenti modalità:

- comunicazioni e procedimenti di AUA in corso: a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della deliberazione di approvazione del presente documento;
- impianti esistenti: al momento di rinnovo, e/o di modifica di qualsiasi genere e comunque non oltre i due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della deliberazione di approvazione del presente documento.

3.3 Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate a Città Metropolitana di Torino/Province, prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto. L'Ente competente potrà richiedere una bozza all'atto di invio dell'istanza (comunicazione);

3.4 Nel caso dell'AUA o AIA, nel provvedimento, rilasciato dal SUAP, ovvero con la formalizzazione dell'iscrizione, si andrà a specificare che l'attività potrà essere avviata dalla data di accettazione della polizza, da prestarsi comunque entro e non oltre 30 gg.

3.5 Nuove iscrizioni o eventuali modifiche alle attività già operanti non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie; per le attività già operanti l'attività di recupero può continuare ad essere svolta secondo le indicazioni del precedente provvedimento/comunicazione.

3.6 In riferimento agli importi richiesti per le procedure semplificate sono previste delle riduzioni come esplicitato nel successivo allegato B.

3.7 Al fine di minimizzare gli eventuali effetti dannosi creati all'ambiente dall'attività oltre la data di scadenza dell'autorizzazione AUA/Iscrizione in Procedura semplificata la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; stante le difficoltà riscontrate nell'individuazione di soggetti garanti per la prestazione delle garanzie finanziarie queste possono essere prestata secondo piani quinquennali sino alla copertura dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

4 Discariche e Deposito sotterraneo

- 4.1 Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari/gestori dei seguenti tipi di impianto:
- discarica classificata, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 36/2003, in una delle seguenti categorie:
 - a. discarica per rifiuti inerti;
 - b. discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c. discarica per rifiuti pericolosi;
 - deposito sotterraneo di cui all'art. 7-octies del D.Lgs. 36/2003 relativo a rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi.
- 4.2 Ai fini dell'esercizio delle operazioni di smaltimento sopra dettagliate, devono essere prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:
- garanzie per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ed eventualmente contenute nel piano di gestione operativa e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
 - garanzie per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.
- 4.3 Durata delle garanzie finanziarie:
- a) le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura, sono trattenute per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del dlgs. 36/2003;
 - b) le garanzie finanziarie riguardante il periodo di gestione successiva alla chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a 30 anni, a partire dalla data di approvazione della chiusura, comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, da parte dell'ente territoriale competente al soggetto gestore.
- Stante le difficoltà riscontrate nell'individuazione di soggetti garanti per la prestazione delle garanzie finanziarie di durata trentennale per la gestione post-chiusura in base alla legge 348/1982, in attesa dell'individuazione da parte dello Stato di modalità equivalenti per la prestazione delle medesime, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di durata trentennale, può essere prestata secondo piani quinquennali/decennali, sino alla copertura dei 30 anni.
- 4.4 L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata decorre dalla data di avvenuta accettazione da parte dell'autorità competente delle garanzie finanziarie prestate.
- 4.5 Nel caso in cui la discarica sia esaurita in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria per la gestione operativa può essere svincolata dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo la decorrenza di un termine di due anni, dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 4.6 L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino previa verifica degli stati di avanzamento, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda, presentati dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione. In allegato C sono riportate le "Indicazioni tecnico/amministrative per le modalità di applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura".
- 4.7 Le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa di una discarica, comprese le procedure di chiusura, nonché per la gestione post-operativa, possono essere prestate per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall'art.14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2003. Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per

gli impianti di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.

Relativamente all'ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all'ampliamento coincidano con quelli riferiti all'impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare il volume già autorizzato più l'ampliamento.

4.8 Le garanzie finanziarie relative alla fase di gestione successiva alla chiusura della discarica potranno essere escusse con la procedura di cui al punto 1.7 nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell'impianto. L'escussione di una garanzia prestata sulla base di un piano **quinquennale**/decennale non esclude la necessità di garantire la prestazione della garanzie per tutto il periodo di gestione post chiusura. L'escussione di una garanzia prestata sulla base di un piano **quinquennale**/decennale va, infatti, a coprire i costi sostenuti nel periodo di riferimento e quindi è necessario ripristinare le garanzie sino alla copertura dei 30 anni.

4.9 Disposizioni transitorie: le disposizioni riportate nel presente documento si applicano a partire dal 90 giorno dalla pubblicazione su B.U.R.P. della deliberazione di approvazione del presente documento alle:

- nuove autorizzazioni o procedimenti in corso;
- discariche autorizzate che devono ancora presentare garanzie finanziarie (gestione operativa e post operativa);
- incrementi volumetrici di discariche autorizzate applicando l'adeguamento delle garanzie (gestione operative e post operativa) sul nuovo volume e sull'incremento di superficie.

Per le discariche/lotto in esercizio le disposizioni riportate nel presente documento si applicano al momento del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e comunque alla scadenza del quinto anno dalla pubblicazione sul BURP. In questo ultimo caso 6 mesi prima della scadenza dei cinque anni il gestore dovrà comunicare all'Ente competente i volumi residui e le superfici ancora da utilizzare della discarica sui quali applicare l'adeguamento.

4.10 Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro i termini di seguito riportati:

- nuove autorizzazioni :
 - entro il termine di 120 g dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo nel caso sia prevista la realizzazione di nuove opere;
 - entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec, nel caso in cui non sia prevista la realizzazione di nuove opere;
- discariche esistenti entro il termine massimo di 60 giorni , nel caso di:
 - rinnovi, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec;
 - rinnovi con modifica ovvero modifiche sia sostanziali che non sostanziali, qualora sia prevista la realizzazione di nuove volumetrie e/o superfici, dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;

La gestione post operativa di discariche/lotto chiusi o con provvedimento di chiusura o che hanno esaurito la volumetria non sono oggetto di adeguamento.

5. Impianti mobili

Campagne di attività impianti mobili: la garanzia finanziaria è prestata a favore dell'ente competente ove si svolge la campagna di attività (per i quali è prevista anche l'attività di messa in riserva/stoccaggio). La garanzia deve avere validità pari al numero di mesi previsti per l'esecuzione della "campagna", maggiorata di 30 giorni e aumentata di ulteriori 3 mesi. Se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione la garanzia di pari importo deve essere estesa con apposita appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna stessa, mantenendo l'ulteriore durata di 3 mesi.

La garanzia finanziaria è restituita/svincolata da parte di Provincia/Città Metropolitana di Torino entro 90 giorni dal ricevimento:

- della dichiarazione di fine campagna, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione,
- di una relazione tecnica di sintesi, a firma di un professionista iscritto all'ordine professionale di competenza, corredata da un quadro fotografico – al termine dei lavori - raffigurante l'area dove si è svolta la campagna e contenente la descrizione degli interventi eseguiti in conformità agli intendimenti progettuali proposti, indicando altresì la destinazione finale dell'aggregato recuperato e la modalità e tempi di ripristino dello stato dei luoghi a fine cantiere.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla fine della campagna agli Uffici delle Provincia/Città Metropolitana di Torino ed al Comune, Arpa, ed Enti territorialmente competenti.

Lo svincolo delle garanzie resta comunque subordinato alla trasmissione della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti stabiliti all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 127/2024 relativi alla Dichiarazione di Conformità (DDC).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite a impianti mobili che svolgono la campagna sul territorio regionale.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in Piemonte che svolgano campagne fuori del territorio regionale, si applicano le disposizioni degli Enti competenti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività.

Allegato B

Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie

1. Importi per operazioni di recupero/smaltimento di cui all'Allegato B e C, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Per le definizioni delle tipologie di rifiuti e dei codici EER associati, fare riferimento all'Appendice riportata alla fine dell'allegato B

1.1. Recupero energetico (operazione R1), Incenerimento (operazione D10)

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo totale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e dei volumi in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t
- rifiuti urbani (indifferenziato + scarti della RD + scarti TMB)	125,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani (indifferenziato + scarti della RD + scarti TMB)	€ 15.000,00;

NB: nel caso di attività recupero energetico (R1) di biogas in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del dlgs 152/2006, in assenza di sistemi di immagazzinamento, non si applica neanche l'importo minimo.

1.2. Operazioni di recupero da R2 a R12

L'importo delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) accessoria al recupero autorizzato e dei volumi in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata* ¹)	125,00 €/t
- rifiuti inerti* ²	52,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata* ¹)	€ 15.000,00
- rifiuti inerti* ²	€ 20.000,00

NB: nel caso di attività recupero ambientale con rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del dlgs 152/2006, indipendentemente dei quantitativi, si applica l'importo minimo.

1.3. Sola messa in riserva (operazione R13)

L'importo delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t: :

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t ;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata* ¹)	125,00 €/t;
- rifiuti inerti* ²	52,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata* ¹)	€ 15.000,00
- rifiuti inerti* ²	€ 20.000,00

1.4. Operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività definitive di smaltimento deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata sommata ai volumi dell'impianto in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento, per un coefficiente unitario, espresso in €/t, pari a:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani* ¹	125,00 €/t;

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani* ¹	€ 15.000,00;

1.5. Deposito e raggruppamento preliminare (operazioni D13 e D15)

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di deposito e raggruppamento preliminare deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata, pari a :

- rifiuti pericolosi	450,00€/t;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani* ¹	125,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani* ¹	€ 15.000,00;

1.6. Riduzione per impianti di recupero di rifiuti non pericolosi

- recupero di rifiuti non pericolosi svolto ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (escluse le discariche, gli impianti mobili e gli impianti autorizzati in R1)

E' prevista una riduzione del 30% del coefficiente unitario rispetto a quanto riportato nei precedenti punti 1.2 e 1.3 per i seguenti rifiuti:

- carta per i codici EER [150101] [150105] [150106] [200101]
- vetro per i codici EER [101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]
- metalli per i codici EER [100210] [100299] [100899] [110501] [110599] [120101] [120102] [120103] [120104] [120199] [150104] [160117] [170401] [170402] [170403] [170404] [170405] [170406] [170407] [190102] [190118] [191002] [191202] [191203] [200140]
- legno per i codici EER [030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]
- verde [200201]

- recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del dlgs 152/2006

Nel caso di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 (anche autorizzati in AUA o in AIA) del dlgs 152/2006 gli importi previsti nei punti precedenti sono da modulare sulla base delle Classi di Attività di cui al D.M. n. 350 del 21/07/1998:

- Classi di attività 5 e 6: riduzione del 50 % degli importi previsti;
- Classi di attività 3 e 4: riduzione del 30% degli importi previsti;
- Classi di attività 1 e 2: nessuna riduzione.

Sono altresì sottoposti a riduzione del 30% del coefficiente unitario riferito ai rifiuti non pericolosi indipendentemente dalla classe di attività, i seguenti codici EER compresi ai punti del DM 5 febbraio 98:

- codici EER compresi al Punto 1, "Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta", con i codici EER di cui alla voce 1.1;
- codici EER compresi al Punto 2, "Rifiuti di vetro in forma non dispersibile", con i codici EER di cui alla voce 2.1;
- codici EER compresi al Punto 3, "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile", con i codici EER di cui alle voci 3.1 e 3.2;
- codici EER compresi al Punto 9, "Rifiuti di legno e sughero", con i codici CER di cui alle voci 9.1 e 9.2;
- codici EER compresi al Punto 16.1, "rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201]".

Le richiamate riduzioni non sono cumulabili, si applica la riduzione più favorevole per l'azienda.

Gli importi minimi indicati nei precedenti paragrafi non sono soggetti a riduzione.

NB : i codici EER compresi al Punto 16.1, "rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità" costituiti da: l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201] per quantitativi inferiori alle 1000 t/a sono esclusi dal pagamento delle garanzie finanziarie.

2 Discarica/deposito sotterraneo (operazioni D1, D5, D12)

2.1 Discariche

Come stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie:

- a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura;
- b) garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica.

2.1.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie effettiva di copertura espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie.

I coefficienti unitari devono essere applicati in relazione alla classificazione della discarica secondo legge e sono pari a :

- rifiuti pericolosi: € 20/mc + € 80/mq;
- rifiuti non pericolosi : € 10/mc + € 30/mq;
- rifiuti inerti: € 4/mc + € 10 /mq;

2.1.2 Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica

L'importo delle garanzie finanziarie per la post gestione successiva alla chiusura della discarica deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie effettiva di copertura della discarica, espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie, corrispondenti a :

- rifiuti pericolosi: 10,00 €/mc + € 40,00/mq;
- rifiuti non pericolosi : 5 €/mc + 15 €/mq;
- rifiuti inerti: 2 €/mc + 5 €/mq;

2.2 Depositi sotterranei

2.2.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura dei depositi sotterranei

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di deposito sotterraneo definiti dall'art. 7-octies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva del deposito, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo:

- rifiuti pericolosi € 10,00 /mc;
- rifiuti non pericolosi € 5/mc;
- rifiuti inerti € 2/mc;

2.2.2 Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura, dei depositi sotterranei

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di deposito sotterraneo definiti dall'art. 7-octies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva del deposito, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo.

- rifiuti pericolosi € 5,00 /mc;
- rifiuti non pericolosi € 2,5/mc;
- rifiuti inerti € 1/mc.

3 Campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Campagne di attività impianti mobili: la *campagna di attività* è soggetta alla presentazione e calcolo delle garanzie finanziarie sulla base delle tipologie di rifiuti e dei quantitativi stoccati nella campagna, corrispondente al volume tecnicamente necessario allo svolgimento delle attività di movimentazione e caricamento dei rifiuti nell'impianto mobile compresa l'eventuale attività di messa in riserva in R13.

Si applicano i seguenti importi rapportati al periodo di durata della campagna di attività (dividendo il relativo ammontare per 365 e moltiplicandolo per i giorni della campagna di attività):

Tipologia di rifiuti	Coefficienti
Rifiuti Inerti* ²	52,00 € per ogni t stoccata. l'importo minimo non dovrà essere inferiore a 20.000 euro.
Rifiuti non pericolosi	155,00 € per ogni t stoccata l'importo minimo non dovrà essere inferiore a 30.000 euro.
Rifiuti pericolosi	258,00 € per ogni t stoccata l'importo minimo non dovrà essere inferiore a 50.000 euro.

Appendice

Il coefficiente unitario si applica agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e inerti. Di seguito si riportano i codici EER di riferimento.

*¹Rifiuti urbani: per i codici EER inclusi in questa categoria fare riferimento all'elenco dell'**Allegato 1 - TABELLA 1: elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata** di cui alla **D.G.R. 3 Novembre 2017, n. 15-5870** - Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016. Revoca DD.G.R. n. 43-435 del 10.7.2000 e s.m.i., n. 20-13488 del 27.9.04, n. 103-3010 del 28.11.2011 e 47-5101 del 18.12.2012, n. 12-1977 del 16.01.2006 (Bollettino Ufficiale n. 45 del 09 / 11 / 2017)

*² Rifiuti inerti: per i codici EER inclusi in questa categoria fare riferimento:

- all'elenco dell'**Allegato 1 – Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione dell'aggregato recuperato** di cui al Decreto 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144) (GU Serie Generale n.213 del 11-09-2024)

Allegato C

Indicazioni tecnico/amministrative per le modalità di applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura

Come previsto nell'Allegato A, punto 4.6, alla deliberazione che approva anche il presente documento:
“L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda, presentati dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione.”

Il gestore di un impianto di discarica può richiedere all'autorità competente la riduzione progressiva della garanzia finanziaria prestata per la gestione post-operativa, per discariche per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi nonché depositi sotterranei, in relazione allo stato di avanzamento previsto dal piano di gestione post-operativa e dal piano finanziario, dandone adeguata dimostrazione e previa verifica dell'autorità competente.

La richiesta di riduzione può essere presentata 6 mesi prima della scadenza della garanzia finanziaria da parte del soggetto gestore all'ente competente non prima di 10 anni dall'inizio della fase di gestione post operativa.

L'ammontare delle garanzie finanziarie può essere ridotto dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino sulla base di presentazione di stati di avanzamento decennali che contengano una valutazione del rischio degli impatti della discarica sull'ambiente prendendo in considerazione, come minimo, i seguenti aspetti:

- riduzione della produzione quantitativa e miglioramento qualitativo di percolato;
- riduzione della produzione di biogas;
- riduzione degli assestamenti altimetrici della discarica;
- assenza di migrazione di gas nel sottosuolo esterno alla discarica;
- assenza di procedimento di bonifica;
- manutenzione del recupero ambientale autorizzato (inteso come inerbimento della discarica e barriera di mascheramento), delle recinzioni, delle strade interne e piazzali, del sistema di regimazione delle acque meteoriche, degli impianti antincendio (ove previsti), del sistema di estrazione del percolato (pozzi, stoccaggio area esterna), del sistema di estrazione forzata/recupero energetico del gas di discarica, dei sistemi di monitoraggio ambientale (acque sotterranee, acque meteoriche, lisimetri – se previsti, gas nel sottosuolo esterno sia perimetrale alla discarica che in area esterna – se previsto, gas interno, ecc...) e di tutte le strutture necessarie per la gestione post operativa;
- relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche (sui 10 anni);
- andamento dei costi di gestione delle attività di post-operativa, che se risulterà decrescente potrà consentire l'eventuale riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie.

Tale valutazione del rischio deve essere effettuata sui dati disponibili del piano di sorveglianza e controllo per almeno 10 anni.

Ai fini della riduzione dovrà essere inoltre verificata nel periodo di osservazione l'assenza di irregolarità nella gestione dell'impianto (assenza di criticità nella gestione post-chiusura, quali diffide).

La riduzione potrà essere applicata sino a un massimo del:

- 20% per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- 30% per il deposito sotterraneo;

- 40 % per le discariche per rifiuti inerti;
dell'importo complessivo della garanzia a partire dal decimo anno per le discariche per rifiuti non pericolosi e dal quinto per le discariche per rifiuti inerti.
Successivamente ad intervalli quinquennali si potrà prevedere un'ulteriore e progressiva riduzione, basata sui criteri sopra riportati.

Le Province/Città metropolitana di Torino potranno valutare la concessione della riduzione in considerazione della gestione pregressa e della documentazione prodotta, mediante eventuale rilievo diretto in discarica e nel caso avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte.

Le riduzioni potranno essere annullate, nel caso di criticità o di incidenti rilevati da enti e/o organi pubblici di controllo nella conduzione dell'impianto, nonché a seguito di provvedimenti di cui all'art.191 del D.Lgs. 152/2006 "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi".

ALLEGATO D

D1 - Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti (escluse le discariche e gli impianti mobili)

Premesso che:

per attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (esclusa le discariche e gli impianti mobili)

1. con provvedimento n. del..... la Provincia/Città Metropolitana di Torino ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di.....presso l'impianto ubicato in via..... nel Comune di.....;

[oppure]

per attività svolte in Procedura Semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

1. l'impresa (in seguito denominata contraente) con sede legale in.....C.F./P.IVA..... ha trasmesso alla Provincia/Città Metropolitana di Torino in data la comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata presso l'impianto ubicato in via..... nel Comune di.....;

2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4. che la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; **[solo nel caso delle AUA, stante le difficoltà riscontrate nell'individuazione di soggetti garanti per la prestazione delle garanzie finanziarie in relazione alla durata, queste possono essere prestata secondo piani quinquennali sino alla copertura dell'autorizzazione maggiorata di due anni.]**

5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

6. che è denominato Ente garantito la Provincia di/ Città Metropolitana di Torino;

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),
[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto ed a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro.....
(Euro.....) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, dei costi relativi alla chiusura, ripristino ambientale e sistemazione finale dell'area sulla base del progetto autorizzato.

La presente polizza ha la durata di anni.....a partire dal.....ed è pertanto valida fino al

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della fidejussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La presente garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività nelle more del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, unicamente previa integrazione accettata dalle parti.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, la chiusura dell'impianto, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area, nonché per il risarcimento di ulteriori effetti negativi sull'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta, e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

D 2 Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per l'attivazione e la gestione operativa di discarica (oppure) per la gestione successiva alla chiusura della discarica (indicare solo la fattispecie di riferimento)

Premesso:

1. con provvedimento n. del..... la Provincia/Città Metropolitana di Torino ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), alla gestione della discarica per rifiuti (specificare) ubicata nel Comune di.....;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4. che le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura, sono trattenute per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003; le garanzie finanziarie riguardante il periodo di gestione successiva alla chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a 30 anni, a partire dalla data di approvazione della chiusura, comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, da parte dell'ente territoriale competente al soggetto gestore.
5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
6. che è denominato Ente garantito la Provincia di...../ Città Metropolitana di Torino;

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),
[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente

contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro.....
(Euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza è di anni....., a partire dal e fino al

La presente garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività nelle more del rilascio del rinnovo/modifica dell'autorizzazione, unicamente previa integrazione accettata dalle parti.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per gli inadempimenti connessi alla gestione (*specificare quale delle 2 fattispecie*) della discarica, nonché per il risarcimento di ulteriori effetti negativi sull'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta, e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, rivalutata come previsto al punto 2 della premessa, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

D3 - Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dallo svolgimento di singola campagna di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti tramite impianto mobile, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

Premesso che

1. con provvedimento n. del..... la Regione/Provincia/Città Metropolitana ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio di un impianto mobile per il recupero e/o smaltimento di rifiuti ecc. ecc.....(*precisare attività autorizzata e nome impianto*);

2. in data..... l'Impresa..... (di seguito denominata Contraente) ha comunicato alla Provincia/Città Metropolitana di Torino l'intenzione di svolgere, con il suddetto impianto mobile, una campagna di attività della durata di n. giorni presso il sito ubicato in, per un quantitativo massimo stoccato di tonnellate di rifiuti (*specificare la natura dei rifiuti*);

3. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

4. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

7. che è denominato Ente garantito la Provincia di...../ Città Metropolitana di Torino.

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),
[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto ed a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro..... (Euro.....) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, dei costi relativi alla chiusura, ripristino ambientale e sistemazione finale dell'area sulla base del progetto autorizzato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui ai punti 2-3. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata della campagna, maggiorata di 30 giorni, quindi la presente polizza ha la durata di giorni a partire dal..... (indicare la data di inizio campagna) e fino al (data entro la quale verrà presentata la dichiarazione di fine campagna).

Decorso tale periodo di durata, la presente garanzia rimarrà comunque valida ai fini di un'eventuale escussione, fino allo svincolo da parte del Beneficiario, da effettuarsi con assenso scritto da parte del medesimo entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di fine campagna da parte del Contraente.

La mancata presentazione, da parte del Contraente, della dichiarazione di fine campagna completa di tutta la documentazione necessaria, impedisce lo svincolo della garanzia.

Anche se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione, la presente garanzia dovrà essere estesa con apposita Appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna stessa, mantenendo l'ulteriore validità ai fini dell'escutibilità; rimane invariato l'importo garantito.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, la chiusura dell'impianto, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area, nonché per il risarcimento di ulteriori effetti negativi sull'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta, e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, rivalutato come previsto al punto 3 della premessa, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'